



STUDIO TREMENTOZZI

## FOCUS ON

2 febbraio 2016

### La Successione nelle SAS

#### Caratteristiche generali società di persone.

Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica, cosa che invece avviene per le società di capitali, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato.

Dal punto di vista formale i tipi di società di persone sono tre:

- società semplice (S.S.);
- società in nome collettivo (S.N.C.);
- società in accomandita semplice (S.A.S.);

#### Principali caratteristiche societarie di una S.A.S.

La società in accomandita semplice si distingue dagli altri due tipi di società di persone per la presenza di due categorie distinte di soci:

- gli accomandanti;
- gli accomandatari;

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
T +39 (06) 5423 96  
F +39 (06) 5423 9631  
C +39 (377) 7075 698  
[tremozzi@uni.net](mailto:tremozzi@uni.net)  
P.IVA 06148070581



La distinzione è importante in quanto agli accomandatari spetta l'amministrazione della società e rispondono in maniera solidale e illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, mentre gli accomandanti si limitano alla percezione degli utili e hanno una responsabilità limitata a quanto conferito.

### **Trasferimento quote soci**

Anche nel caso di trasferimento di quote societarie occorre fare una distinzione tra soci accomandatari o accomandanti e soprattutto se il trasferimento avviene per atto tra vivi o mortis causa.

#### **Atto tra vivi**

Il trasferimento per atto tra vivi costituisce una modifica del contratto sociale e necessita perciò del consenso di tutti i soci, anche di quelli che rivestono la qualità di semplici accomandanti. Si tratta tuttavia di una regola derogabile, analogamente a quanto si può osservare in tema di società semplice e di società in nome collettivo, attraverso l'introduzione di idonea clausola dei patti sociali.

#### **Soci accomandatari**

Il trasferimento per atto tra vivi delle quote dei soci accomandatari può avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci e la posizione del socio non subisce variazioni sia sotto il profilo delle responsabilità per le obbligazioni sociali, che sotto il profilo dei diritti e degli obblighi.

#### **Soci accomandanti**

Il trasferimento, invece, dei soci accomandanti per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, deve avere il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. La sufficienza della maggioranza trova applicazione solo nel caso di subingresso di un nuovo soggetto nella medesima posizione contrattuale del socio accomandante mentre se si presenta un aumento del numero di soci ( si consideri il frazionamento della quota) ci sarebbe bisogno del consenso unanime.

#### **Mortis Causa.**

Le Società in Accomandita Semplice (SAS) pur se ricomprese nel più ampio ambito delle società di persone, con riferimento alla tematica del trasferimento delle quote "mortis causa" sono soggette a disposizioni normative in parte diverse rispetto alla disciplina prevista per le società semplici o per le s.n.c.

#### **Caso morte Socio Accomandatario**

In caso di morte di un socio accomandatario gli eredi non subentrano direttamente nella società ma hanno solo ed esclusivamente diritto alla liquidazione della quota del socio defunto. Questa disciplina tuttavia non ha carattere imperativo e, infatti, i soci possono optare per la continuazione della società con gli eredi basta che si raggiunga uno specifico accordo con il consenso all'unanimità dei soci e degli eredi.



### **Caso morte socio Accomandante**

Un discorso diverso è quello che riguarda il trasferimento delle quote capitale in caso di morte del socio Accomandante. In questo caso l'erede subentra automaticamente e di diritto nella compagine sociale nella stessa posizione del socio defunto a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti, e l'attribuzione non si limita solo al valore patrimoniale ma l'erede acquisisce automaticamente anche lo *status socii*. A tal proposito è considerata legittima una clausola statutaria di continuazione automatica inserita nell'atto costitutivo che preveda il subentro degli eredi al loro dante causa a prescindere dalle loro manifestazioni di volontà.

Nel caso di pluralità degli eredi la regola della libera trasferibilità da parte del socio defunto non è applicabile in quanto, affinché gli eredi possano entrare a far parte della società, occorre procedere ad una modificazione dell'atto costitutivo per aumentare il numero dei soci accomandanti nella società. In difetto di tale modifica si ritiene che gli eredi possono succedere unicamente come gruppo e si dovrà nominare un rappresentante comune.

Il contratto sociale, quindi, potrebbe:

- includere la facoltà per gli eredi di optare per la liquidazione della quota al momento del subentro in società;
- prevedere l'intrasmissibilità delle quote agli eredi con la facoltà dei soci superstiti di scegliere se liquidare la quota al socio defunto o sciogliere la società.